UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
ROMA • FROSINONE • LATINA • RIETI • VITERBO

Verbale di Accordo

ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Addì, 26 febbraio 2019

tra

TIM S.p.A., assistita da Unindustria Roma

e

SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

Premesso che:

- in data 11 giugno 2018 le Parti hanno siglato un accordo, per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2018-2020, individuando tra le misure e gli strumenti da utilizzare, il ricorso all'esodo ex art. 4 commi da 1 a 7 ter Legge n. 92/2012 per un numero massimo di risoluzioni pari a 4.000 unità lavorative, nel biennio 2019-2020;

- considerato che nel corso di applicazione delle precedenti previsioni di uscita con accompagnamento alla pensione -ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012- con l'ultima pianificazione nel mese di novembre 2018, si è dato luogo all'esaurimento totale del numero massimo di uscite previste;

- conseguentemente, per 112 dipendenti, per i quali l'INPS aveva verificato la sussistenza delle condizioni per la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione con maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla risoluzione, non si è potuto dar corso all'accesso all'esodo.

RSU SNATER

Si conviene quanto segue.

1. Il presente accordo ha quali destinatari i dipendenti, per i quali l'INPS aveva verificato la sussistenza delle condizioni per la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione, non rientrati nel numero massimo complessivamente previsto per il periodo 2015-2018, che esprimano il loro consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 30 aprile 2019, per un numero massimo, secondo quanto indicato in premessa, pari a 112;

2. a favore di tali dipendenti TIM S.p.A. si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all'Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi;

3. TIM S.p.A. presenterà pertanto nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare il calcolo della prestazione di esodo e a produrre le relative certificazioni;

4. successivamente all'emissione del provvedimento di certificazione, al dipendente sarà comunicato l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che il dipendente stesso sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;

5. l'erogazione del trattamento economico nei confronti dei dipendenti da parte dell'INPS decorrerà dal primo giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;

6. a garanzia degli adempimenti di legge, TIM S.p.A. rilascerà ad INPS la prevista fideiussione;

7. le Parti concordano di effettuare nel mese di maggio 2019 un incontro di verifica a livello nazionale sull'andamento del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per TIM S.p.A.

Per SLC-CGIL

Per Unindustria Roma

Per FISTel-CISL

Per Coordinamento Nazionale RSU

Per UILCom-UIL

Per UGL Telecomunicazioni